



## COMUNE DI RIVALTA BORMIDA

Provincia di Alessandria

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE**

**DE.CO.**

**“ZUCCHINO - De.Co. di Rivalta B.da”**



**COMUNE DI RIVALTA BORMIDA**

Provincia di Alessandria

*Via Vittorio Emanuele II° n. 2 – 15010 RIVALTA BORMIDA*

*Tel. 0144/372163 fax 0144/372644 e-mail [info@comune.rivalta.al.it](mailto:info@comune.rivalta.al.it)*

## PREMESSA

- Il disciplinare di produzione vuol definire i requisiti che debbono essere soddisfatti per poter utilizzare la Denominazione Comunale (De.CO.) **“ZUCCHINO – De.Co. di Rivalta B.da”** per la commercializzazione del prodotto e quindi intende costituire un riferimento per gli operatori del settore e i consumatori finali.

-Importanti varietà, ricerca e produzioni mirate, rendono lo **“ZUCCHINO – De.Co. di Rivalta B.da”** una delle colture più interessanti per l'agricoltura dell'intero territorio Alessandrino ed, in particolare, del Comune di Rivalta Bormida.

-La coltivazione orticola ed in particolare lo zucchini, nel territorio di Rivalta Bormida hanno una lunga tradizione storica che negli anni si è sviluppata con tecniche e coltivazioni a basso impatto ambientale.

Gli obiettivi della DE.CO. **“ZUCCHINO – De.Co. di Rivalta B.da”** mirano:

- alla valorizzazione del prodotto **“Zucchini – De.Co. di Rivalta B.da”**
- a renderne riconoscibile il prodotto al consumatore finale, garantendone la tipicità e la qualità attraverso l'utilizzo del marchio DE.CO.
- a garantire il mantenimento e la migliore diffusione in loco delle tecniche tradizionali di coltivazione.

## ART. 1 - DENOMINAZIONE

La Denominazione Comunale **“ZUCCHINO – De.Co. di Rivalta B.da”** è riservata alle produzioni di zucchini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

## ART. 2 – ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione degli zucchini destinati alla DE.CO. **“ZUCCHINO – De.Co. di Rivalta B.da”** comprende l'ambito amministrativo pedecollinare del Comune di Rivalta Bormida, allargato alle aree ricadenti nei Comuni limitrofi ma tradizionalmente in uso alle aziende agricole del Comune di Rivalta Bormida (esempio: località Mormorasco, Bruciate e Campora del Comune di Strevi; località Piana del Comune di Orsara Bormida ecc...). L'individuazione delle aree sopra descritte, ricche di acqua nel sottosuolo (di cui lo zucchini ne richiede grandi quantità) e le condizioni pedoclimatiche, rappresentano un areale dove la coltivazione dello **“ZUCCHINO – De.Co. di Rivalta B.da”** esprime il meglio della sua peculiarità produttiva.

## ART. 3 – VARIETA'

Lo zucchini riconosciuto con il marchio De.Co. **“ZUCCHINO De.Co. di Rivalta B.da”** deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di zucchini:

- **ISOTTA**      - **ORTANO**
- **ALTEA**      - **IBIS**

Tali tipologie meglio si adattano alle nostre caratteristiche ambientali e del terreno; sono uniche per la loro straordinaria qualità e conservabilità che le rendono molto apprezzate dal consumatore.

## ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Al momento dell'immissione nella filiera commerciale, il prodotto contrassegnato con la denominazione "**ZUCCHINO De.Co. di Rivalta B.da**" deve essere raccolto in prima mattina con fiore aperto al massimo del suo vigore; il frutto deve avere forma cilindrica e costoluto, di colore verde chiaro, leggermente striato, con buccia liscia e brillante ed avere una lunghezza media di circa 20 centimetri.

#### ART. 5 – MODALITÀ DI COLTIVAZIONE e CONFEZIONAMENTO

Il metodo di ottenimento del prodotto viene realizzato in ambiente libero; per favorire un buon arieggiamento delle piante e uno sviluppo razionale si realizzano investimenti a fila singola.

Per il controllo delle infestanti e per migliorare la qualità delle produzioni si utilizza anche la pratica della pacciamatura del terreno con film plastico nero.

Non sono ammesse, nel presente disciplinare, tecniche di disinfezione del suolo in fase di pre trapianto.

Gli apporti irrigui dovranno essere effettuati in modo localizzato e varierà in relazioni alle situazioni climatiche dell'areale ed allo stadio vegetativo delle piante.

La difesa fitosanitaria dovrà rispettare la normativa vigente in materia.

Il prodotto dovrà essere confezionato direttamente in azienda, nella zona di produzione, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo.

#### ART. 6 – LEGAME CON L'AMBIENTE

Il territorio su cui si conduce la coltivazione risulta dotato di caratteristiche quali la ricchezza di acqua sotterranea, la buona dotazione di elementi fertilizzanti del suolo (in particolare elevati livelli di sostanza organica nel terreno) e le ideali condizioni climatiche della fase estiva che consentono all'imprenditore agricolo di effettuare coltivazioni ottimali con produzioni prolungate e frazionate durante la fase di commercializzazione. L'insieme dei fattori di cui sopra, in sinergia con le capacità professionali dell'uomo, rendono esclusivo il rapporto nella qualità del prodotto finale.

#### ART. 7 – NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

I produttori che intendono avvalersi del marchio **DE.CO.** e che ne faranno richiesta, sono tenuti a:

- Presentare in Comune un'autodichiarazione (dichiarazione di produzione DE.CO.) nella quale si attesta che la coltivazione verrà eseguita secondo le norme iscritte nel Disciplinare di produzione DE.CO. dello "**ZUCCHINO DE.CO. di Rivalta B.da**".
- Riportare sulla confezione destinata alla vendita il marchio di identificazione del prodotto DE.CO. rilasciato dal Comune.
- Riportare il numero di identificazione dell'Azienda rilasciato dal Comune.
- Compilare il Registro di Produzione De.Co.

Il marchio di identificazione dovrà essere utilizzato in fase di commercializzazione sugli imballaggi/confezioni, sulla carta intestata e sul materiale pubblicitario; lo stesso dovrà avere dimensioni adeguate, sistemato in modo chiaro e visibile e nei colori prescritti.

In caso di utilizzo del marchio in modo ritenuto non conforme, il Comune imporrà all'utilizzatore di provvedere alle modifiche necessarie.

Gli imballaggi/confezioni dovranno garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrazione nei confronti del consumatore; non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto.

## ART. 8 – CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La Commissione dell'Agricoltura Comunale potrà effettuare dei controlli non programmati al fine di valutare la corretta applicazione del disciplinare DE.CO. **“Zucchini De.Co. di Rivalta B.da”** su tutte le fasi del ciclo di coltivazione.

Qualora si riscontri il mancato rispetto delle norme contenute nel Disciplinare di produzione, il produttore incorrerà in sanzioni che la stessa Commissione valuterà di volta in volta a secondo della gravità del caso, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere nei confronti dei produttori.

I sotto riportati casi comporteranno la sospensione dell'utilizzo del marchio DE.CO. per un periodo temporale che la Commissione andrà a stabilire di volta in volta:

- Mancata registrazione del prodotto
- Mancato rispetto degli art. 2 – 3 – 4 – 5 – 7 del presente disciplinare.
- Autocontrollo igienico sanitario previsto dai Reg. (U.E.) 852/853 DEL 2004
- Rintracciabilità secondo il Reg. (U.E.) 178/2002.

## CONCLUSIONI

Lo **“ZUCCHINO DE.CO. di Rivalta B.da”** prodotto nel rispetto del presente disciplinare, viene classificato prodotto DE.CO. (Denominazione Comunale).